



Ordinanza Sindacale n. 05 del 20/4/2017 Prot. gen. n. 2538

Oggetto: Provvedimento in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

IL SINDACO

Visto che sul territorio comunale è diffusa la cultura di organizzare serate di karaoke all'interno di esercizi pubblici (bar), specie nel periodo estivo;

Considerato che in precedenza, per le serate di karaoke, era previsto che il legale rappresentante dell'esercizio pubblico, fosse in possesso della Licenza dell'Autorità di P.S. del luogo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. o in alternativa l'esercente doveva presentare la S.C.I.A. al Comune, ai sensi dell'art. 19, della legge 241/1990;

Visto che il D.L. n. 05/2012, convertito in legge n. 35/2012, prevede al Titolo I, all'art. 13, al comma 2, l'abrogazione dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., e quindi non necessita più la Licenza di P.S. per le serate karaoke in maniera saltuaria ed occasionale. Nel caso in cui si tengono pubblici spettacoli o trattenimenti danzanti nei luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, in presenza di un numero superiore a cento persone o se effettuati in sale dedicate, bisogna comunque ottenere la Licenza dell'Autorità di P.S. del luogo, ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. o in alternativa presentare la S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 19, della legge n. 241/1990;

Visto quanto introdotto dal D. Lgs. n. 222/2016 del 25/11/2016, il quale definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ed inoltre prevede nell'allegata tabella "A", i soggetti che si devono munire di S.C.I.A., di autorizzazione e/o comunicazione in varie materie in esso comprese e regolate;

Visto il Decreto Legge n. 14, del 20 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrato in vigore il 21/02/2017, il quale modifica in parte il T.U.E.L., introdotto dal D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Letto l'articolo 8, del Decreto Legge n. 14, del 20 febbraio 2017, il quale all'art. 1, lett. A), prevede, che al T.U.E.L. all'art. 50, viene aggiunto: *"Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

Viste le precedenti Ordinanze emesse da questo Ente a riguardo della somministrazione della vendita di bevande alcoliche, in materia di luogo e orari di vendita, che restano vigenti;

Visto l'approssimarsi della stagione estiva;

Visto il T.U.E.L. introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge n. 689/1981;

Ritenuto dover tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti e quindi di adottare il presente provvedimento;

Con la presente, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

COMUNICA

ai titolari di esercizi pubblici del territorio comunale di Bracigliano, che per le serate di karaoke in maniera saltuaria ed occasionale, non occorre richiedere la Licenza dell'Autorità di P.S. del luogo, ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. o di presentare la S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 19, della legge n. 241/1990, ma si dispone che occorre presentare al Sindaco del Comune di Bracigliano,

massima Autorità di Pubblica Sicurezza del territorio comunale, una comunicazione con la quale si indica la data in cui l'esercente intende effettuare la serata di karaoke, con allegata autorizzazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che non vengono superati i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, regolante la materia di inquinamento acustico, da farsi pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **polizialelocale.bracigliano@asmepec.it** o a mezzo fax all'utenza 081/5184224, o da presentare direttamente al protocollo generale del Comune di Bracigliano e nel caso in cui quest'ultimo risulta chiuso, rivolgersi alla Polizia Municipale del Comune di Bracigliano, che riceverà la comunicazione in parola.

ORDINA

Le serate di karaoke, si possono tenere in maniera saltuaria ed occasionale, fino alle ore 24 della giornata in cui si intende effettuarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Le serate di karaoke, non rispetti quanto ordinato con il presente provvedimento, salvo i casi regolati da norme nazionali, regolamenti o leggi dello Stato, saranno sanzionati ai sensi del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267, del 26 agosto 2000, articolo 7 bis, introdotto dall'articolo 16, legge n. 3 del 2003, il quale al comma 1. recita **«Per diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro e il comma 1-bis, del citato articolo 7 bis, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, della legge n. 116 del 2003, recita «La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari»** e al comma 2, dell'articolo 7 bis del T.U.E.L. sopra citato, individua **«l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 24/11/1981, con una sanzione amministrativa pari a € 50,00 (Cinquantaeuro/00), quale importo pari al doppio del minimo previsto per le violazioni dei regolamenti comunali, così come recita l'articolo 7 bis, al comma 1 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, da pagarsi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla contestazione della violazione, presso il Corpo della Polizia Municipale di Bracigliano, sito alla via Luigi Angrisani o mediante versamento sul c.c.p. n. 15621840 intestato al Comune di Bracigliano o bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 34F 08561 15201 0900000 15025.**

AVVERTE

La presente norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incombenza, per mancanza di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno;

La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti del Comune di Bracigliano, mentre una copia, viene trasmessa a:

1. alla Stazione Carabinieri di Bracigliano, con consegna a mano o a mezzo fax allo 081/5184108 per conoscenza;

2. al Comando Polizia Municipale di Bracigliano;

3. al Pretorio on-line del Comune di Bracigliano;

4. ai vari uffici di esercizi pubblici per la pubblicità della stessa.

Residenza Municipale, 10/4/2017.

IL SINDACO

Geom. Antonio RESCIGNO

